



**Comune Borgo San Lorenzo**  
Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO**  
**DELLE CONSULTE DI FRAZIONE**

# INDICE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Istituzione consulte di frazione e possibile aggregazione

Art. 3 - Funzioni e durata delle consulte di frazione

Art. 4 - Composizione, nomina requisiti e decadenza dei membri

Art. 5 - Il ruolo del coordinatore

Art. 6 - Il funzionamento della consulta di frazione: convocazione, verbale, ordine del giorno

Art. 7 - Funzioni propositive e di iniziativa

Art. 8 - Consultazione dei cittadini

Art. 9 - Assemblea di frazione

Art.10 - Disposizioni finali

## **ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ**

1. Il presente regolamento:

- a) attua le disposizioni previste dal vigente Statuto comunale nell'ambito degli istituti di partecipazione con riferimento alle consulte di frazione, con l'intento di assicurare ai cittadini e all'amministrazione gli strumenti più idonei per realizzare un rapporto costante tra comunità e rappresentanze elettive;
- b) ha per oggetto le modalità di costituzione degli organi delle frazioni, il loro funzionamento e le rispettive competenze;
- c) si ispira alle norme vigenti in materia di partecipazione e decentramento istituzionale.

## **ART. 2 – ISTITUZIONE CONSULTE DI FRAZIONE E POSSIBILE AGGREGAZIONE**

1. Ai fini di preservare e di valorizzare le peculiarità del territorio comunale le consulte di frazione istituite, seguono la storica suddivisione territoriale in frazioni del Comune di Borgo San Lorenzo, riconosciuta all'art.2 dello Statuto comunale. Pertanto, per ciascuna delle seguenti frazioni è istituita la consulta di frazione:

- ***Arliano***
- ***Casaglia***
- ***Faltona***
- ***Grezzano***
- ***Luco di Mugello***
- ***Panicaglia***
- ***Poggiolo-Salaiole***
- ***Polcanto***
- ***Rabatta***
- ***Razzuolo***
- ***Ronta***
- ***Sagginale***

2. La consulta si fa interprete delle esigenze espresse dalla cittadinanza a livello territoriale, al fine di rendere effettiva la partecipazione del singolo allo sviluppo ed all'evoluzione della comunità locale.

3. Con delibera del consiglio comunale ed in accordo con le consulte interessate si può procedere anche all'aggregazione di due o più consulte qualora particolari condizioni lo richiedessero.

## **ART. 3 - FUNZIONI E DURATA DELLE CONSULTE DI FRAZIONE**

1. Ogni consulta di frazione, nell'interesse della propria comunità e nel rispetto del proprio ambito territoriale:

- a) svolge, nei riguardi dell'amministrazione comunale, funzioni propositive e di iniziativa;
- b) attua, altresì, iniziative di promozione e crescita della partecipazione dei cittadini, ricercando autonomamente tutte le forme e gli strumenti idonei a perseguire tali scopi;
- c) stabilisce la propria sede presso locali individuati nella frazione. In caso di mancata individuazione si riunisce presso la sede comunale, nella sala del consiglio comunale.

2. Le consulte hanno durata pari a quella del consiglio comunale. I membri delle consulte restano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti e comunque per un massimo di 120 giorni decorrenti dall'insediamento del consiglio comunale.

#### **ART. 4 - COMPOSIZIONE, NOMINA REQUISITI E DECADENZA DEI MEMBRI**

1. Ogni consulta di frazione è costituita da cinque rappresentanti, di cui tre con funzioni di membri effettivi e due di membri supplenti. Possono essere eletti componenti della consulta di frazione i residenti nella frazione iscritti nelle liste elettorali del comune.
2. I componenti non devono trovarsi nelle condizioni di inconferibilità, ineleggibilità e incompatibilità previste per la carica di consigliere comunale nel D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.
3. Il ruolo di componente della consulta di frazione non è compatibile con quello di consigliere comunale né è cumulabile con quello di componente del comitato della consulta delle associazioni.
4. Nessun cittadino può essere nominato componente in più di una consulta di frazione.
5. Entro 120 giorni dell'insediamento del consiglio comunale, ciascuna assemblea di frazione elegge i propri rappresentanti in seno alla consulta.
6. Il sindaco, attraverso pubblico avviso, convoca in assemblea pubblica i residenti elettori di ciascuna frazione i quali provvedono ad individuare i 5 componenti delle consulte di frazione, di cui tre con funzioni di membri effettivi e due di supplenti, fra i cittadini in possesso dei requisiti richiesti. Si procede ad apposita votazione a scrutinio segreto con la possibilità di indicare una sola preferenza. I tre candidati con il maggior numero di voti saranno membri effettivi, i due seguenti in ordine di voti saranno i membri supplenti.
7. Qualora sia presentata all'assemblea la candidatura di tre componenti come membri effettivi e di due componenti come membri supplenti, l'assemblea potrà decidere di votare in forma palese l'elezione dei componenti la consulta di frazione. In questo caso l'assemblea dovrà esprimersi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
8. La funzione di componente di una consulta è esercitata dai cittadini a titolo gratuito.
9. Il cambiamento di residenza presso un'altra frazione comporta la decadenza del rappresentante individuato.
10. E' altresì causa di decadenza il venir meno di una delle condizioni previste ai commi 2,3 e 4 del presente articolo.

#### **ART.5 - IL RUOLO DEL COORDINATORE**

1. Ogni consulta di frazione nomina, al proprio interno tra i membri effettivi, a maggioranza, un coordinatore, che si raccorda con l'amministrazione ed in particolare con gli assessori di riferimento.
2. La prima riunione per l'elezione del coordinatore viene convocata dal sindaco e presieduta dallo stesso o da un suo delegato.
3. Il coordinatore convoca e presiede la consulta, fissa la data, l'orario e gli argomenti da trattare.
4. Il verbale di ogni riunione viene redatto a cura del coordinatore, anche attraverso un membro della consulta da lui individuato. Copia del verbale viene trasmesso all'amministrazione comunale che lo mette a disposizione dei capigruppo.
5. Il coordinatore cessa dalla carica in caso di impedimento a svolgere le funzioni, in caso di dimissioni o revoca espressa dalla maggioranza dei componenti effettivi della consulta.

#### **Art. 6 - IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DI FRAZIONE: CONVOCAZIONE, VERBALE, ORDINE DEL GIORNO**

1. La consulta si riunisce in via ordinaria due volte all'anno.

2. In casi particolari ed urgenti, e nel caso in cui non sia rispettato quanto previsto al punto precedente, la consulta può essere convocata dal sindaco.
3. In caso di assenza il coordinatore può delegare un altro componente a ricoprirne le funzioni.
4. In caso di impedimento a svolgere le funzioni, di dimissioni, di revoca o decadenza del coordinatore in carica, la consulta viene convocata dal sindaco entro 60 giorni per l'elezione del sostituto.
5. Ogni membro della consulta può proporre l'iscrizione di argomenti da trattare all'ordine del giorno dei lavori della consulta medesima.
6. Le riunioni della consulta sono aperte al pubblico.
7. Alle riunioni della consulta possono partecipare rappresentanti della giunta comunale.

#### **Art. 7 - FUNZIONI PROPOSITIVE E DI INIZIATIVA**

La consulta di frazione esercita funzioni propositive e di iniziativa in merito alle esigenze della frazione per quanto riguarda:

- a) la manutenzione delle opere pubbliche di competenza comunale;
- b) il funzionamento dei servizi comunali.

La consulta di frazione si esprime su ogni altro atto che l'amministrazione ritenga di dover sottoporre alla sua attenzione.

#### **Art. 8 - CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

La consulta di frazione deve promuovere autonomamente sul proprio territorio forme di consultazione e coinvolgimento della popolazione, dei cittadini singoli ed associati, relativamente alle questioni ritenute di rilevante interesse per la propria comunità.

#### **Art. 9 - ASSEMBLEA DI FRAZIONE**

1. L'assemblea viene convocata, almeno una volta all'anno ed ogni volta che sia ritenuto necessario dalla consulta di frazione, dal componente effettivo della consulta con funzioni di coordinatore.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
3. All'assemblea di frazione partecipano tutti i cittadini della frazione.
4. L'assemblea di frazione elegge i propri rappresentanti in seno alla consulta. Qualora la consulta sia nell'impossibilità di funzionare per dimissioni, decadenza o impedimento della maggioranza dei suoi componenti effettivi e supplenti, il sindaco dichiara la decadenza di tutti i componenti della consulta e, entro 60 giorni, convoca l'assemblea di frazione per l'elezione dei nuovi rappresentanti.
5. L'assemblea dei cittadini può proporre e suggerire iniziative e modi di intervento che la consulta di frazione deve tenere in considerazione.

#### **Art.10 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento entra in vigore decorso il periodo di pubblicazione all'Albo pretorio della deliberazione di approvazione e con l'entrata in vigore della modifica dell'art.60bis dello Statuto comunale.